


## PŘÍLOHY

### Příloha č. 1:




*Příjmy a výdaje solní pokladny zpracované na základě účtů nacházejících se v NA Praha, APA, inv. č. 4007, sign. D 136/2, kart. 2630. (zaokrouhleno na celé zlaté)*

Rok	Příjem	Manko	Platy úředníků	Podíl řeholníků	Vedlejší náklady	Náklady na dovoz peněz	Seminář	Výdaje arci- biskupa	Ztráty	Zbytek
1630	18 826									
1631	20 546			7000			18 600	1166	391	
1632	18573			7000				150		
1633	23 035			7000				53		
1634	19181			8000	2000	161		18		568
1635	19686			7940	2500	116		18		
1636	20634	575		7910		126	20 000	670		
1637	25115			7880		128			6512	
1638	21996 625			7850		104				1706
1639	13382 2805	19		7820		59		150		
1640	13987			7790	kapitule 25 000	57				340
1641	15113			7760		116				118
1642	17289 13328 1824			7000	císaři 50 000	89				
1643	14880 2200			7000		67				278
1644	16413 2200			7000		137				
1645	15379 2200			7000	arcivévodovi 40 000	16		15		
<b>celkem</b>	<b>320 541</b>	<b>595</b>	<b>6000</b>	<b>111 950</b>	<b>119 500</b>	<b>1180</b>	<b>38 600</b>	<b>2241</b>	<b>9069</b>	<b>847</b>

**Celkové příjmy: 320 541 zl.; celkové výdaje: 289 388 zl.;**  
**zůstatek v pokladně: 31 153 zl.**



Příjmy zpracované na základě údajů, které uvedl F. GABRIEL, *Obchod se solí v Čechách v době od 17. do počátku 19. století*, Praha 1967, s. 64–67:



## **Příloha č. 2:**

*Instrukce pro opata Santiniho (12. května 1710); NA Praha, Sbirka přepisů z italských a vatikánských archivů, SCPF, inv. č. 720, kart. 150 (Instruzioni diverse, B, fol. 1–4)*

Ritrovandosi la cassa del sale di Boemia di presente senz'ammnistratore per la morte di monsignor arcivescovo di Praga, e non sapendosi, che denaro vi si trovi, per aver sempre il detto arcivescovo ricusato di dare legittimamente li conti, e convertito gran parte del denaro in suo arbitrio, ha giudicato espedtente la sacra congregazione de propaganda fide, tenutasi li 12 del corrente mese di Maggio, di supplicare la Santità di Nostro Signore a spedire cola il sig. abbate Santini, per le mani di cui sopra tal materia sono passate alcune lettere, si di esso monsignor arcivescovo, come della medesima sacra congregazione, acciò che colla sua solita attenzione riconosca quest'interesse, e ne raggugli la medesima sacra congregazione, e Sua Beatitudine hà benignamente condesceso, e ne riceverà l'ordine dalla segreteria di stato.

Per notizia del medesimo se li porta l'origine fondamentale, ed è: Che per le guerre, et eresie introdotte nel regno di Boemia, furono occupati tutti li beni, e ragioni spettanti agli ecclesiastici, si secolari, come regolari, parte ritenuti dalli re di Boemia, altri / alienati con la di loro autorità, o tacitamente o espressamente consentito pro bono pacis dagl'occupatori, et usurpatori si ritenessero; e per evitare le liti, che potevano partorir infinite dissensioni, e turbamenti di quel regno, possedendosili beni da duchi, principi, conti, baroni, città, o communita, fu trattato colla s. m. d'Urbano 8°, e Ferdinando 2° imperatore, e re di Boemia di transigere e concordare, e doppo esaminata la materia nella sacra congregazione de propaganda fide fù stabilita fra il detto pantefice, e Ferdinando 2° una transattione, e concordia, intervenendo per parte della Santità Sua, e Santa Sede, e del clero secolare, e regolare di quel regno, li cardinali Pallotto in quel tempo nunzio, et il card. d'Arach arcivescovo di Praga, con breve di speciale delegatione concordandi, ettransigendi (sono le parole precise) prout ad fidei catholicae in eodem regno propagationem, ac manutationem eisdem expedire usum fuisset, reservata tamen nobis et eidem sedi apostolicae de bonis juribus, et redditibus, nostro et dictae sedis arbitrio / ad Dei servitium, et ecclesiarum dicti regni utilitatem, omnimoda facultate, et potestate; come dal breve spedito l'anno 1629 li 7 di Luglio.

Per parte dell'imperatore furono parimente deputati molti principali consiglieri, e ministri del regno di Boemia in plenipotentiarij con clausole amplissime, come dall'istromento stipulato in Vienna li 16 Febraro 1630.

In virtù delle suddette facultà li 8 Marzo del medesimo anno 1630 dalli plenipotentiarij imperiali, e regij fu concesso, e ceduto alla Santità di Papa

Urbano 8°, ac sanctae sedi apostolicae in beneficium Ecclesiae, ac soliùs salvificae religionis catholicae, universique cleri, in supradicto haereditari o regno Bohemiae, et pro eodem Sanctissimo Domino Nostro, ac Sancta sede apostolica dictis illustrissimis, et reverendissimis cardinalibus ab Arach, et Pallotto in perpetuum etc il reddito o sia gabella del sale, che da qualsivoglia parte s'introduchi, o si cavi, o si facci in qualsivoglia forma nel regno di Boemia, in amplissima forma coll'obbligo de evictione.

Si conviene, che l'esattione s'abbia da fare per ministros, et officiales ecclesiasticorum, dal primo di / Marzo suddetto, e che non abbiano da ingerirsi gli officiali regij, e che il jus d'inquirere d'ovviare le fraudi privatamente spetti alli deputati ecclesiastici.

All'incontro li suddetti signori cardinali a nome, come sopra; concedettero, e cedettero all'imperatore, come re di Boemia, et alli successori tutte e singole ragioni, che competevano, e potevano competere agli ecclesiastici di quel regno sopra li beni alienati, che al presente si possiedono dall'imperatore re di Boemia, e d a qualunque altro, a favore del quale si fusse obbligata la regia camera de evictione doppo il governo di Ridolfo 2° imperatore.

Qual istrumento fù confermato in forma specifica li 5 Marzo 1633 dal medesimo Papa Urbano.

Si trova nell'archivio di propaganda che il detto cardinal d'Arach con breve speciale fusse deputato amministratore, e sotto li 20 Agosto 1669 fù fatto decreto nell'istessa sacra congregazione di deputatione nel defunto arcivescovo, e d'un canonico, o dignità del capitolo di Praga da nominarsi dall'istesso arcivescovo aolla facoltà d'esiggere, e coll'obbligo di trasmetter il conto quolibet anno dell'esattione fatta, alla medesima sacra congragazione.

/ Non s'è trascurato col mezzo de nunzii pro tempore, interpellare l'arcivescovo defunto al rendimento dei conti, ma in luogo di essi, o si domandava una facoltà per divertire il danaro, con promettere di mandare li conti, conforme ottenne li 5 Febraro 1703 d'impiegare 30 mila fiorini nella ricompra d'un feudo, o sia stabile di maggior valore spettante alla sua chiesa chiamato Kogettin.

Supplicava che s'assolvesse, che avrebbe reintegrata la cassa, tanto per quello aveva comprato il feudo, come per altri danari servitosi, e che in ogni caso avendo egli ritrovato la chiesa con rendita solo di 23 mila fiorini, che esso l'aveva augumentata sino alla somma di fiorini 37653, e che in ogni caso la sacra congregazione era sicura, il che è noto al signor abbate Santini, per le di cui mani passò simil trattato.

Che aveva dato a censo a Sua Maestà Cesarea in due partite, l'una di 48 mila con frutto annuo di 2400, e l'altra di 150 mila con frutto annuo di 7500, e

che altri sborsi aveva fatti con ordine della sacra congregazione, a segno che non s'è potuto venire a un rendimento di conti, ed avere una certa notizia di quello s'è impiegato, e rispettivamente esatto.

/ Premesso le suddette cose, e fatte l'altre diligenze, sopra di che se ne scrive alli monsignori Albani, e Piazza, si dovrà detto signor abbate Santini portare in Praga, e ricercare:

- 1° Chi sia il canonico, o dignità del capitolo di Praga, che hà esatto, e di presente esigge, e con qual facultà e che obbligatione egli habbia.
  - 2° In qual banco, o monte si depositi il denaro, e quanto ve ne sia.
  - 3° Se sia affittato il dazio, e qual modo si tenga nell'esiggere.
  - 4° Se l'arcivescovo poteva propria *authoritate* pigliarlo, e come si giustifica l'averlo preso per costituirlo legitimamente debitore, il che forse apparirà dal'libri, e da mandati fatti o d'altre giustificazioni.
  - 5° Se il feudo Kogettin spetti alla chiesa di Praga, e se costi della versione delli 30 mila fiorini nella ricompra.
  - 6° Se sussista l'augumento dei capitali, ed entrata, di modo che restando egli debitore, possi la cassa del sale reintegrarsi sopra gli effetti della chiesa, o pure beni patrimoniali del defunto arcivescovo, e se ve ne siano da potersi rivalere, e qual diligenza debba farsi.
- / 7° Vedere se convenga in luogo di monsignor arcivescovo pro tempore deputar altra persona sicura ad esiggere, e sia praticabile, che si depositi il danaro da esigersi, nel monte ai pietà, o qualche banco pubblico, e sicuro, o mercante idoneo, a fine di non rincontrare le medesime difficoltà, che s'hanno di presente.

E finalmente dovrà esso signor abbate Santini in faccia del luogo non solo rispondere alli suddetti questi, ma insinuare il modo, che riguardi non solo la reintegrazione, ma insieme l'indennità nell'avvenire, acciò gli arcivescovi dispoticamente non usurpino il danaro destinato per servizio di Dio, e propagazione della santa fede.

Per sua maggior notizia di questo affare potrà il medesimo signor abbate ricercar in cotesto archivi o dell'esattione suddetta un libro tenuto dall'Eminentissimo signor cardinal d'Arach intitolato "Istoria dell'economia della cassa del sale del clero di Boemia" dove al fol. 128 si vedono registrate due lettere di questa sacra congregazione sottoscritte dall'Eminentissimo signor cardinal Barberini am/bedue sotto la data de 24 Novembre dell'anno 1640, et

appresso un'istruzione circa la forma di render i conti etc. Dove il secondo avvertimento suona come segue: 2°. Quando si fanno li pagamenti tanto ai detti regolari, quanto ai ministri, et ad altri, si facci per le quietanze doppie, e le prime tenga appresso di se, e facci riportare nell'archivio, e le seconde le mandi alle sacra congregazione assieme colli conti.

Confida la sacra congregazione dell'esperimentata attenzione, e zelo dell'istesso signor abbate, il quale non solo n'acquisterà gran merito appresso Sua Divina Maestà, ma sarà con special gradimento il tutto accolto dalla Santità di Nostro Signore e dalla Sacra Congregazione.

### **Příloha č. 3:**

*Relace opata Santiniho o stavu solní pokladny, NA Praha, Sbirka přepisů z italských a vatikánských archivů, SCPF, inv. č. 720, kart. 150 (Congregazioni particolari sopra le materie di Boemia dall'anno 1711 fino al 1716, vol. 35, fol. 46–64)*

Relazione sopra lo statto della cassa del sale di Boemia, e suoi annessi, umiliata alla sac. Cong. Di Propaganda fide nel corrente anno 1710.

La cassa ecclesiastica del sale, che secondo la nota transazione tra la s(a) mem(a) d'Urbino 8 (o) e l'imperatore Ferdinando 2 si forma di un dazio di quin deci carantani, ó sia un quarto di fiorino del Reno concesso al predetto sommo pontefice, e suoi successori in perpetuo ad beneficium solius salvificae religionis catholicae in regno Bohemiae sopra ogni misura di sale da introdursi, ó formarsi nel medesimo regno, rimase fino dal suo principio con particolar breve di sua Beatitudine commessa all'amministrazione del cardinale d'Harrach allora arcivescovo; dopo la morte del quale sotto li 22 Settembre 1669 la s. m. di Clemente 9 per l'organo della sacra congregazione di propaganda fide deputó ad beneplacitum l'arcivescovo successore Matteo Ferdinando e con esse illum capituli duxeris nominandum. Al successore Giovanni Federico non si legge rinnovato tal peso d'amministrare coll'aggiunto, ma perche dopo la di lui morte si trovarono fatte diverse spese con i denari della cassa senza previa licenza, fú incaricato al successore Gio: Giuseppe ultimo defonto sotto li 15 Fbre 1696 di provedersi d'aggiunto in conformitá del decreto del 1669, il che però non há havuto effetto, mercé che gli arcivescovi hanno sempre amministrato indipendentemente a loro piacere, e l'aggiuntose pur é stato nominato, non há havuto della cassa inspezione alcuna.

Il modo tenutosi da principio per l'esazione del dazio si era di mandare uno o piú esattori a levare le quote appartenenti alla cassa in tutti i luoghi del regno, dove il sale si deposita, e vende, venendo per acqua da un luogo dell'Austria detto Gmunden, e perciò chiamato volgarmente sale Austriaco o Gmundense, come pure in altri depositorii, benche pochi dove capita il sale di Baviera e Sassonia de nominato sale estraneo; ma l'arcivescovo Matteo Ferdinando, credendo che un tal modo di esiggere fosse non solo incomodo, ma pericoloso, come che, girando gli esattori per i luoghi e riportandone grosse somme di denaro, potessero facilmente esser soggetti all'insidie de'ladri, o alle escursioni militari allora frequenti stabili per convenzione verbale con li ministri dell'ufficio regio del sale, ch'essi insieme con la loro, esigessero anche dai depositarii la quota spettante alla cassa ecclesiastica, e ne facessero a questa lo

sborso in Praga, il che d'allora in poi si é sempre praticato, forse senza saputa della sac(a) cong(e); giaché né conti annuali che si sono trasmessi, tanto in tempo del sud(o) arcivescovo Matteo Ferdinando quanto delli di lui successori, é sempre rimasta la partita degli esattori del clero vella stessa maniera che prima cantava, cioè practerea soluta salaria consueta exactoribus cleri pro eo dem anno, et visitoribus confiniorum flor. 493; quantunque la ripartizione hodierna disposta pure verbalmente dal predetto arcivescovo Matteo sia la seguente:

A ministri dell'ufficio regio per ricognizione del loro incommodo fior. 200.

A medesimi perché diano buona moneta fior. 30.

Ad un esattore costituito per andar ad esiggere il denaro dall'ufficio regio, e portarlo al cassiere ecclesiastico con una specificazione / distinta del fruttato di ciascun repositoryo, tanto del sale Austriaco che estraneo fior. 100.

Al cassiere ecclesiastico per aumento di salario, oltre li fiorini 80 che appariscono nei conti fior. 50.

E li fiorini 113 che sopravvanzavano dalla suddetta antica partita di fiorini 493 sono rimasti a beneficio ó a disposizione arbitraria degli arcivescovi, l'ultimo de'quali ne haveva fatto assegnamento a favore d'uno de' ministri dell'estesso ufficio regio del sale, già servitore benemerito di sua casa, a colore, che potrebbe contribuire per il puntuale e facile pagamento in beneficio della cassa.

Se questi salarii habbino a contiare in tal guisa ó nó, dipenderá dall'arbitrio della sac. cong(e). Li primi fiorini 230 che si pagano a ministri all'ufficio regio pare, che non ammettano diminuzione, quando la maniera di esiggere si voglia continuare come ora si praticá; l'aumento di fiorini 50 fatto al cassiere non pare esorbitante, considerato il peso che há; ma li fiorini 100 assegnati per l'esattore si possono o risecare affatto, trasferendo il peso di esiggere nel cassiere medesimo, ó pure diminuire, e l'ultima partita di fiorini 113 si puole parimente riformare in utilità della cassa.

Quí ora cade a proposito di osservare, che da un tal modo di amministrare la cassa ed esiggenne le rendite nasce in primo luogo, che i cassieri tenendo tutte le chiavi a loro dispropozione possono finalmente servirsi del denaro con grave pericolo della cassa medesima, giaché non é solito di obliarli e dar cauzionema al solo giuramento de bene amministrando e sarebbe anche difficile che la trovassero per un peculio alle volte ascendente a centinaia di migliaia di fiorini; onde sotto il serenissimo card. D'Harrach, se non erro, successe il caso, che volendo S. E. un giorno far visitare la cassa, il cassiere che si era prevalso di grossa somma, sorpreso, e confusó fuse di



andare a prender le chiavi, e si precipitó da una finestra, con che il capitale fú perduto.

In oltre gli arcivescovi avendo l'intiera direzione della cassa senza la soggezione di altro coamministratore ne dispongono a loro arbitrio ó in opere piú aliene dall'intenzione della sac. Cong(e) che poi conviene sanare: ó anche in usi privati, senza però farlo apparire né conti annuali, giache i cassieri non sono persone tali da poterseglí opporre ed hanno perciò dovuto regolarsi col loro volere, onde non solo l'arcivescovo Giovanni Giuseppe ultimo defonto si é prevalso di somme considerabili, come si dirá in appresso, ma lo stesso pure hanno fatto li di lui antecessori Giovanni Federico, e Matteo Ferdinando, come hó io ritrovato nel rivolgere alcune scritture ed anche oggi resta da esiggersi il credito di m/5 fiorini contro l'ereditá di detto Giovanni Federico, per la di cui ricupera s'incontreranno delle difficultá atteso il lasso del tempo e mutazione delle persone.

Molto maggiore diviene questa commoditá, perche gli arcivescovi deputano persona loro dipendente per essiggere le quote del dazio dall'officio regio, onde l'ultimo defonto haveva deputato a tal funzione di esattore il proprio cassiere domestico, il quale dippo (sic. anstatt dopo) riscosso il denaro non ne faceva immediatamente il deposito in mani del cassiere ecclesiastico, ma sol quando piaceva al detto arcivescovo che se ne serviva a suoi usi, e dava fratanto degli oblihi al cassiere, i quali si moltiplicavano e si estinguevano secondo che l'arcivescovo riteneva, o restituiva maggiore o minor somma, senza che di ciò si facesse ne' conti (come già dissi) alcuna menzione, passando tutto sempre per contante in cassa.

L'essersi poi conceduta a' ministri dell'officio regio lésazione del dazio, ed' il dovere prendere dalle loro mani la quota ecclesiastica, non solo é espressamente contrario al patto litterale della transazione che l'esazione dovesse farsi da ministri del clero, e non da regii officiali, ma produce appunto l'inconveniente, che forse allora fu preveduto eo é, che i ministri camerali di Vienna fanno ritenere, e convertono in altro uso ciò che appartiene alla chiesa e già devono per sei anni a tutto il 1709 piú di m/148 fiorini come si dirá a suo luogo.

Resta dunque alla prudenza dellasac. cong(e) il riflettere, se convenga immediatamente dichiararsi di voler ritornare alla pristina libertá, cioé al pristino modo di riscuotere direttamente per mezzo di esattori proprii, ó pure di fare per' ora, che Mons(r) nunzio lasci intendere volersi procedere a tale risoluzione in caso che venga maggiormente ritardato il dovuto pagamento per il quale potrebbe anche commetersi, che a nome di nostro signore e della sac. cong(e) si passino ufficii forti e pressanti tanto alla cancellaria aulico-Boemica, quanto direttamente a sua maestá cesarea.

Circa poi al modo d'amministrare la cassa in avvenire premetto che in Praga non v'è monte di pietá per far depositi di denaro, e il valersi de' mercanti é cosa molto pericolosa, quando si tratta di somme considerabili: oltre che si é piú volte havuto riguardo di tener' occulta la quantità di denaro esistente in cassa per non esporlo ad esser domandato da' ministri imperiali nei loro bisogni, onde per rimediare agl'inconveniente si propone la seguente forma:

Che la deputazione dell'esattore (quando si stimi di ritenerlo distinto dal cassiere) si debba fare o rinnovare ogn'anno dall'arcivescovo col consenso di due o tre deputati del capitolo e d'approvarsi dal nunzio apostolico.

Che il detto esattore, quando verrà il tempo di esiggere l'annata del dazio dell'ufficio regio del sale sia obbligato di darne notizia all'arcivescovo, deputati e cassiere, ed esatto che abbia il denaro si porti immediatamente in cassa e vi si rachiuda coll'intervento de' medesimi deputati, potendosi anche per maggior sicurezza stabilire, che l'ufficio regio non paghi se il cassiere non si trova unito coll'esattore a ricevere il denaro ed ambedue uniti insieme non ne facciano la quitanza.

Che della cassa, nella quale gia sono 4 chiavi due grandi e due piccole, una chiave resti nelle mani del cassiere, e le altre tre si dividano tra li deputati che possono essere le due prime dignitá del capitolo cioé il preposito ed il decano e per terzo il canonico conté Vratislau ch'è insieme preposito mitrato Vissegradense, nomini tutti di capacità e probitá sperimentata.

Che i pagamenti ordinarii ai luoghi pii, i quali in tutto ascendono a m/8 fiorini annui, si possino fare secondo il solito, ma sempre coll'intervento di uno o piú deputati e col riportare immediatamente le ricevute, ma occorrendo spese, o pagamenti straordinarii non possa il cassiere sborsare alcuna somma per picciola che sia, e per qualsiasi causa anche urgentissima, ne li deputati consentirvi se non v'interviene l'ordine in scritto di monsignor nunzio apostolico, quale sia a ciascuno di loro esibito, e conservato poi in cassa ed a tutto ciò doveranno obligarsi con giuramento tanto i deputati, che il cassiere, ed esattore nell'atto di ricevere le chiavi (le quali potrebbero anche rinnovarsi tutte) al che essi non repugneranno, anzi saranno contenti di havere questo legame per poter ripugnare alle disposizioni degli arcivescovi.

Si potrebbe aggiungere che i mandati per le spese straordinarie debbano essere sottoscritti anche da sud(i) deputati ó qualch'uno di loro, altrimenti non saranno beneficati i pagamenti e finalmente

Che i conti debbano darsi annualmente ed'esser giurati tanto dal cassiere, quanto da deputati, senza che ciò possa parer strano, giache i conti de collegii pontificii vengono con giuramento sottoscritti dal regente e dal provinciale.

Non si é detto di dare alcuna chiave all'arcivescovo perché non si stima necessario e piú decoroso per lui, ma quando venisse giudicato diversamente si

potrebbero ridurre li 3 deputati a due solamente, che tanti possono anche essere sufficienti, avvertendo d'imporre a tutti, che non debbano propalare lo stato della cassa, ne darne le notizie ad altri che alla santa sede e suoi ministri quando ne saranno ricercati.

(La cassa é situata nel piano del palazzo arcivescovile in un cameriano a cui si passa per l'archivio, e vi sono altre casse del cattedratico, del seminaristico, di legati pii, tutte sotto la custodia del medesimo cassiero, che há però separati salarii.)

Passando era a descrivere lo stato presente della cassa diró non haver ritrovato nella medesima alcuna nella medesima alcuna quantità di denaro, talmente che per supplire alle prestazioni e spese ordinarie, e stato necessario di valersi di circa otto in nove mila fiorini de'frutti del censo di fiorini m/150 applicato, come si dirá, all'erezione delle parochie. Tutto dunque il capitale della medesima consiste ne'seguenti crediti, intorno ai quali anderó facendo le opportune riflessioni per notizia e lume della sac. cong(e) restringendomi poi ad esporre le provisioni prese in ordine a quelli, che si hanno contro l'arcivescovo ult(o) def(o).

1(o). L'ereditá dell'arcivescovo Giovanni Federico di Waldstein deve fiorini m/5 per tanti, ch'egli levo'dalla cassa li 23 Luglio 1679 ad affetto di sborsarli all'abbate di Banzen in vigor d'un mandato dell'imperatore Leopoldo, che ne restava creditore per residuo di certa restituzione di frutti ordinata nel 1661 dalla sac. cong.(e). Enuncia il detto arcivescovo Waldstein, che il debito spettava al suo antecessore Matteo Ferdinando il quale haveva investito in un capitale la somma dovuta dall'imperatore, ma ciò non ostante promette di rilevare indenne il cassiero, e procurare, che gli eredi di detto Matteo Ferdinando imborsino la medesima cassa. Vi sono gravi argomenti per credere, che da suddetti eredi il debito sia stato pagato al medesimo arcivescovo Waldstein, contro la cui ereditá gia si promovono le dovute istanze, con speranza di conseguirne la sodisfazione, non potendo però negarsi che il silenzio di si lungo tempo apporti qualche pregiudizio, essendosi taciuto 31 anno, da che il debito é contratto, e sedeci da che é motro l'arciv(o) Walstein, il che non sarebbe seguito, se si fosse fatto menzione di un tal debito ne'conti annuali, ma il cassiero di quel tempo non sopravvisse che un'anno, ed'il moderno merita compatimento, si perche i conti gli venivano regolati dall'arcivescovo ult(o) def(o), si anco per essere ormai di etá cadente doppo di avere prestato un lungo, e per'altro fedele servizio lo spazio di 30 anni, che sono le ragioni, per le quali se gli sono da me saldati i loro conti in vigor delle facultá concessemi per lettera di segretaria di stato 24 Maggio decorso.

2(o). V'è una quietanza del capitolo della metropolitana di Praga in data de 14 Giugno 1704 ove dichiara d'haver ricevuto dalla cassa mille fiorini

d'ordine dell'ultimo arcivescovo a titolo di prestito, ed' ad'effetto d'impiegarli per redimere l'argenteria della chiesa, che secondo il comando dell'imperatore Leopoldo doveva portarsi in zecca.

E'da notarsi che il capitolo non si é limitato alcun tempo per la restituzione, intendo di farla quando ricuperará il denaro della camera cesarea, il che Dio sa quando portá succedere, onde ciò resta alla decisione della sac(a) cong(e).

3(o). L'imperatore Leopoldo si fece somministrare dalla cassa nel 1680 m/15 fiorini ad'effetto di supplire alle gravissime spese del lazaretto in tempo della peste, e nel 1682 ebbe dalla cassa fiorini 148244—41—3. ad'effetto di servirsene per la guerra contro il Turco, e v'intervenve l'assenso della s. m. d' Innocenzo XI, coll'obbligo però di restituire questa somma nel termine di due anni, sicome vien'enunciato nel breve da riferirsi in appresso si giustifica l'esazione delle sudette somme tanto dalle ricevute de'ministri camerali, quando per una dichiarazione de'obbligo comprensivo d'ambidue le suddette partite dato dal suddetto imperatore li 17 Aprile 1683, ove promette di restituirle nel termine di un'anno dopo finita la guerra, se pure non ne avesse potuto ottenere la condonazione dalla santa sede col riflesso d'esser stato speso quel denaro per necessità pubbliche, e non in causa propria, aggiungendo ancora, che la restituzione si farebbe insieme coll'interesse a ragione di 5 per cento, quando ne men di questo potesse ottenere condonazione.

Il debito resta tuttavia acceso: sará però bene di non lasciarlo andare in oblivione, e quando la sac. cong(e) fosse di senso di non esiggere (come credo) l'interesse per il tempo decorso, si potrebbe far valere questa condonazione per motivo di havere il capitale ó stabilirlo in maniera da farvi assequamento per l'erezione di un vescovato.

4(o). Continuando le urgenze della guerra ottenne l'imperatore dalla s. m. d'Innocenzo XI un breve speciale sotto li 14 Aprile 1683 con cui, dopo l'enunciativa dell'altro imprestito già fatto per la sopra delta somma di fiorini 148244 col peso di restituire in termine di due anni, se gli permette di poter vendere un predio tale detto Janowitz, ch'era stato acquistato con li denari della cassa, e destinato per uno de'fondi del terzo vescovato. Sequi la vendita per il prezzo di fiorini m/48 che furono ricevuti da ministri camerali, come apparisce per pubblici istromenti e da una confessione autentica dell'imperatore suddetto emanata il primo Luglio 1683 ove promette di restituire la detta somma (che chiama mutuo) un'anno dopo terminata la guerra col Turco e fratanto pagarne l'interesse a ragione di 5 per cento coll'hipoteca speciale sopra diverse rendite camerali del regno di Boemia.

Questo interesse, ascendente a fiorini 2400 annui, e al quale pare possa darsi nome di frutto recompensativo, vien pagato puntualmente dalla camera di

Boemia. L'esiggeva il sudetto cassiere domestico, ma hora viene esatto dal cassiere ecclesiastico, che ne fá annualmente lo sborso agl' amministratori del seminario in seguito dell'assegna fattagli dalla sac. cong(e) li 14 Settembre 1696, come si dirá parlando del seminario.

5(o). Per la stessa necesittá della guerra contro il Turco furono dati all'imperatore Leopoldo nel 1695 col consenso della s. m. d' Innocenzo XII altri fiorini m/150 formatosene un capitale bene assicurato sopra il dazio del sale appartenente alla camera di Boemia, oltre l'ipoteca sopra altre rendite della medesima camera coll'interesse a ragione di 5 per cento ascendente in tutto a fiorini 7500 annui, che parimente vengono sodisfatti con puntualitá. Si giustifica il credito nella sopradetta forma dalla confessione, ó atto publico datone dal suddetto imperatore li 20 Settembre di detto anno 1695 e gl'interessi vengono esatti come sopra dal / cassiere ecclesiastico, che ne tiene conto a parte formandosene capitali per l'erezione e ristorazione delle parochie in seguito dell'accennato decreto de'14 Settembre 1696 onde si denomina la cassa de'parochi, come piú diffusamente si dirá parlando di tal materia.

6(o). Deve la camera imperiale, come già in questa relazione si é accennato, il dazio del sale per li seguenti anni, oltre quello che corre:

per il	
1704	fior. 20351 – 15
1705	24167
1706	22319
1707	26955 – 30
1708	28063 – 22 – 3
1709	26629 – 45
-----	
In tutto importa	148485 – 52 – 3

Sommano i debiti della camera cesarea senza il corrente anno  
1710                      fior. 509 610 – 33 – 6.

É da notare che l'arcivescovo defunto vedendo le difficultá di esiggiere in una sol volta le quote decorse ne'suddetti sei anni, e che ciò impediva forsi di conseguire il decorso in paghe, purché il corrente fosse sodisfatto puntualmente e l'istanza fu assistita da una requisitoria dalla cancelleria Boemica diretta alla camera cesarea li 17 Gennaro del presente anno ed'un'altra piú forte requisitoria emanó li 31 Luglio prossimo passato in seguito di una lettera che io feci scrivere, essendo in Praga dal capitolo della metropolitana alla detta cancelleria, aggiuntivi anco i pressanti ufficii di mons(r) illino nunzio, tanto al

sig(r) cancelliere di Boemia, quanto al signor presidente della camera, e il frutto, che fin'ora se n'è ricavato si è la promessa di pagare tra pochi giorni il fruttato dell'anno corrente 1710 che per otto mesi da Gennaio a tutto Agosto importa fiorini 12750.

Già presi la libertà d'insinuare che sono necessarie forti e continue premure per il decorso e perche non venga / piú ritenuto il corrente e questo é un punto molto essenziale, sicome l'altro é di non lasciare il denaro in cassa, ma d'impiegarlo in fundazioni quanto piú presto sia possibile, nel che al riferire di mons(r) illmo nunzio il sud(o) sig(r) cancelliere di Boemia dará mano.

Seguono i crediti contro il def(o) arcivescovo.

7(o). V'è una dichiarazione di mons(r) Gio: Giuseppe Breuner arcivescovo ult(o) def(o) in data de 31 Marzo 1703 ove confessa d'haver ricevuto dalla cassa fiorini m/30 in virtù d'un decreto della sac. cong(e) emanato li 5 Febb(o) antedec(ta) per la ricuperazione del dominio di Kogettin ed in conformità del medesimo decreto promette di reintegrare la cassa a ragione di fiorini 1500 l'anno, con dichiarazione però, che intende obligarsi solo sua vita durante, e che il residuo vada a carico del successore.

Fu mente della sac. cong(e) che il denaro si erogasse unico contextu nella redenzione del predio, ma ciò non poté effettuarsi, perche la redenzione era già seguita allora che l'arcivescovo supplicó per haver il denaro, stante che haveva dovuto depositare li fiorini m/30 prezzo della medesima redenzione, parte nel principio, parte nel progresso della lite, che duró qualche anno ed egli si era valso a tal effetto del denaro della cassa, benche esponesse, che gli era stato somministrato da terza persona. La sostanza però é che il predio fú ricuperato ed é in potere della mensa, l'arcivescovo non há pagato in sua vita somma alcuna alla cassa, onde la di lui ereditá deve per anni sette dalli 31 Marzo 1703 alli 31 Marzo 1710 fior(i) 10500.

Per il restante pare che lo stesso decreto della sac. cong(e) oblighi il successore, leggendosi in esso le parole archiepiscopi pro tempore e secondo le notizie, che si hanno non vi sará sopra di ciò controversia, potendo il medesimo successore esser contento di pagare fiorini 19500 compimento delli m/30 a ragione di fiorini 1500 l'anno quando dal predio se ne ritirano annualmente in tempo di pace piú di otto mila, e in tempo di guerra piú di sei mila.

/Non devo tralasciare però d'avvertire che mentre pendeva l'istanza per la concessione delli fiorini m/30 e un mese avanti che ne nascesse la risoluzione favorevole, cioè sotto li 9 Gennaro di detto anno 1703, l'arcivescovo venne a transazione col possessore di un bene detto Jamerzitz, pertinenza del dominio Kogettin, in virtù della qual transazione rilasció al possessore il bene stesso, con riportarne l'esborso di fiorini m/10 che dichiaró voler impiegare in restaurationem ruinati boni Kogettinensis; la transazione fu approvata dal

capitolo della metropolitana li 14 del mese di Gennaro e dall'imperatore Leopoldo li 14 Gennaro dell'anno seguente 1704; ma non apparisce, che alla sac. cong(e) o a monsignor nunzio Davia ne fusse mai data notizia, non che domandato il beneplacito apostolico, supposti non necessario, perche la materia era litigiosa.

8. Nello stesso giorno 31 Marzo 1703 che mons(r) arcivescovo diede l'obbligo a favore della cassa per li fiorini m/30 ne diede un'altro per fiorini m/40 che disse parimente haver ricevuto, cioè fiorini m/30 per le spese della lite di Kogettin, fiorini m/7 per la fabrica d'una ferriera nel dominio della mensa detto Rosmithal, e fiorini m/3 per edificii necessarii in altri beni arcivescoveali, con aggiungere ubi pro priori iam in bona archiepiscopalia, et pro decore nostrae metropolitanae ultra m/30 flor. proprio erogavimus, qui propterea tamen temporalem resarcitionem minime desideramus. Per scusare questa sua arbitraria estrazione di denaro asserisce, che quando richiese alla sac. cong(e) la somministrazione del capitale di fior m/30 necessario alla recuperazione del predio, non richiese anche le spese nella lite, stante che questa non era ancor terminata (intende forse per la pendenza sopra il bene di Jarmerzitz) e crede, che havendo egli procurato con tanto suo incommodo un tal'acquisto alla mensa, non gli haverebbe la sac. cong(e) negata una grazia consimile alla prima, cioè di prendere il suo rimborso dalla cassa, con obbligo di reintegrarla in piú rate annuali sua vita durante, lasciando il resto del peso nel successore, il quale dal solo Kogettin, e dalla ferriera oltre /gli altri grandi miglioramenti troverebbe un'augmento di rendite almeno di m/15 fiorini annui, onde ex praesumpta mente sacrae congregationis, egli si prende il sud. denaro e promette di riportare in cassa due mila fiorini annui sin che vivera solamente riservando á suoi eredi l'azione contro i beni dell'arcivescovato, in caso che il successore non volesse pagare il residuo.

Secondo a me é stato riferito dal cassiero, l'arcivescovo haveva levati dalla cassa questi m/40 fiorini in piú, e diverse partite, le quali tutte comprese poi nel presente obbligo; ed é assai verisimile, che una gran parte servisse per le spese della lite, delle quali però egli fece espressa menzione alla sac. cong(e) nel suo memoriale per Kogettin, enunciando, che gli haveva importato fiorini m/20, e in una lista, ove sono descritte tutte le partite con distinzione comprensivi anche i suoi viaggi fatti per tal causa a Vienna, ed a Kogettin, si leggono spesi, o donati in tutto fiorini 22361, ed in altra lista data (come credo) in sac.cong(e) particolare nel 1707 si fanno ascendere a fiorini m/26, onde non se ne puole asserire il preciso, e la stessa difficultá si prova su la materia de miglioramenti, evendendosi posti nelle liste ora in una quantità, ora nell'altra e per saperne il giusto dal suo maestro di casa, o sia computista, che oggi é entrato

al servizio del nuovo arcivescovo si richiede la dilazione di piú mesi stante il non esservi conto a parte, ma tutto posto in giornale colle altre spese correnti.

Non si controverte però, ne puol controvertere che l'arcivescovo oltre quello ha donato alla chiesa in argenteria e suppellettili per il valore di circa m/30 fiorini e oltre la suddetta ferriera nella quale ha impiegato molto denaro per esser stato dal principio mal servito, e che non ostante dicesi rendere ogn'anno circa mille cinquecento fiorini, abbia anche con spesa considerabile fatti alcuni edificii ne' beni della mensa per commodo di sola abitazione quando gli arcivescovi vi si trasferiscano ed altri finalmente a miglioramento de' beni stessi, che tutti in una memoria datami dall'erede sono distinti in 5 articoli, ma perche vi si / danno delle eccezioni da chi sostiene le parti del successore (i di cui veri sensi però fin ora in tal particolare sono ignoti) basterá che per un tal qual lume della sacra congreg(ne) io unisca alla presente relazione la memoria istessa colle risposte in margine segnata A.

9(o). V'è un altro obbligo del medesimo arcivescovo per la somma di fiorini m/45 dato a favore della cassa li 24 Dicembre 1699 ove esprime che credendosi communemente, doppo stabilita la tregua col Turco, dovesse seguire lo sbasso della meneta per ridurla al pristino corso, egli per indennizzare la cassa, prendeva la suddetta somma promettendo di riporvi l' equivalente senza veruna diminuzione, doppo seguito, o cessato il pericolo dello sbasso.

È da notare che questa partita assieme con la precedente sono quelli m/85 fiorini in circa che mons(r) arcivescovo supplicó nel 1707 gli fossero condonati, o almeno abilitato a sodisfare in picciole paghe in considerazione delle spese di liti e miglioramenti fatti ne' beni della mensa, e che emanata dalla sac. cong(ne) particolare la risoluzione di dover pagare fiorini m/8 annui, egli non vi si acquietó, com' è già noto. Ciò che sia delle spese di liti, e miglioramenti l'ho già accennato di sopra, onde qui solo mi resta d'aggiungere che secondo le relazioni havute in Praga, l' arcivescovo si serví di tal moneta per suo privato interesse all'occasione di certa transazione con i suoi signori fratelli, ed in effetto havendo fatto due pagamenti doppo il mentovato rescritto della sac. cong(e) particolare, l'uno di fiorini m/5 li 21 Luglio 1708, l'altro di simil somma li 2 Gennaio 1710, fece notare tali pagamenti a tergo, di quest'obbligo, che considerava forsi piú particolarmente degli altri per debito proprio.

10(o). Succede qui un'altro debito di mons(r) arcivescovo per la somma di fiorini m/4 levati dalla cassa li 25 Giugno 1707 ad effetto di supplire all'imprestito di simil somma a lui presentemente richiesto dall'imperatore coll'interesse di 5 per cento.

Nel levar questa somma l'arcivescovo pose in cassa l'obbligo di sua maestá, aggiuntavi una sua dichiarazione espressiva di non / poter egli sodisfare del proprio, atteso il grave peso delle contribuzioni ordinarie, e che per altro la



cassa sarebbe un giorno reintegrata dalla camera cesarea insieme con gl'interessi e con ciò credette potersi liberare, al che però io non l'ho consentito.

11(o). Deve parimenti mons(r) arcivescovo fiorini m/18 presi ad interesse a ragione di 5 per cento dalla cassa de parochi, che già dissi esser un conto a parte, che si forma de' frutti del censo di fiorini m/150 in sorte dovuto dall'imperatore. Si giustifica il credito da due apoche, l'una di fiorini m/8 in data de 24 Aprile 1706, l'altra di fiorini m/16 de 7 Maggio 1707 e gl'interessi dovuti per due anni ascendono ad altri fiorini 1800. In dette apoche non si legge alcuna riserva di azioni contro il successore, ne si dice, che il denaro sia stato impiegato in beneficio della mensa, onde non ammette altra contestazione.

12(o). V'è finalmente un'altra partira di fiorini 1200 in circa, che l'arcivescovo ha fatto somministrare dalla cassa in diverse volte al pre Agostino Leeman Benedettino, che litigava col suo abbate Cladrubiense prima in Roma, e poi in Vienna avanti i delegati apostolici sulla pretesa nullità della di lui elezione. Negli ordini dati al cassiero si dice, che il denaro debba prendersi o dedursi dalla porzione annua che vien pagata dalla cassa all'ordine Benedettino, della quale partecipa il monastero Cladrubiense, ma l'abbate finora non vuol acquietarsene, dicendo, che mons(r) arciv(o) sosteneva il religioso fuori del chiostro, e gli dava fomento per quella lite in odio di altra controversia che verteva tra esso arcivescovo e l'ordine de Benedettini di Boemia, e che non spettava al medesimo il prender denari dalla borsa altrui a favore d'un religioso profigo, non essendo egli giudice della causa, credendo in fine esso abbate che gli si farebbe una grave ingiuria se venisse obligato a bonificare una simil somma, quando l'elezione é stata poi riconosciuta per legitima non solamente da monsignor vescovo di Vienna, uno dei giudici delegati, e da chi in nome di lui formó l'inquisizione, ma anche dallo stesso padre Agostino, che si é sottomesso e vive ora pacificamente nel / monastero. Io ho procurato d'indur l'abbate a quietarsi, giache qualche somma egli confessa che haverebbe dovuto somministrare al religioso per suoi alimenti, e spese di lite, ma fin'ora non s'é potuto riportare il di lui consenso, onde ne resta la decisione alla sac. cong(e).

Terminato il raporto ed esame dé crediti, riferiró presentemente (come già da principio accennai) le provisioni da me prese rispetto a quelli dell'arcivescovo col sig(r) conte Filippo Ignazio Breuner suo fratello ed erede testamentario per reintegrazione e rispettivamente sicurezza della cassa.

In primo luogo si é egli riconosciuto debitore di fiorini 10 500 per sette annate decorse a ragione di fiorini 1500, l'una per il capitale di fiorini m/30 di Kogettin, obligandosi di procurare che il successore paghi li restanti 19500, nel che, come già dissi, non vi sarà probabilmente difficoltà, dico f(ni) 10 500. Piú, non ostante che mons(r) arcivescovo non s'acquietasse alla risoluzione presa nel 1707 di dover pagare fiorini m/8 annui in diminuzione del debito di

fiorini m/85, ha nondimeno il suddetto erede consentito che per li tre anni decorsi doppo la suddetta risoluzione, si costituisca il debito di fiorini m/24 dalli quali detraendo fiorini m/10, pagati in due rate eguali nel 1708 e 1709 restano fiorini 14 000.

Piú non havendo io voluto accettare il credito di fiorini m/4 ceduto alla cassa contro la camera cesarea come di sopra al n(o) 10, l'erede s'è costituito debitor liquido della detta somma, e con ciò se gli é restituita la sua giustificazione, dico f. 4000.

Piú ha riconosciuto il debito di fiorini m/18 presi dalla cassa de' parochi con altri fiorini 1800 per gl'interessi decorsi, che in tutto sono. f(ni) 19 800.

Somma le partite liquide f(ni) 48 300.


/Per sodisfazione di tal debito ha ceduto fiorini m/14 contro l'amministratore de' beni della mensa per diversi effetti a lui venduti, quali il detto amministratore ha promesso di pagare nel termine di un anno, come dall'atto segnato B; ma pagherá piú presto e li restanti fiorini 34 300 il medesimo erede s'è obligato in buona forma, e con tutte le cautele solite praticarsi in queste parti di pagarli nel termine di 8 mesi, cioè fiorini m/17 nel primo ed il residuo nel secondo quadrimestre. Pochi giorni doppo la sottoscrizione dell'atto, che fu segnato li 24 Luglio prossimo passato, pagó fiorini tre mila, ed hora mi ha fatto sapere di havere in pronto tutto il restante e lo fará fra pochi giorni trasportare da Vienna a Praga per farne lo sborso in cassa.

Sodisfatte le sod(e) somme restano fiorini m/65 per compimento delli fiorini m/85. Rispetto a questa partita io mi sono contentato dell'obbligo del conte di dover pagare quello ed in quella forma che sarà dichiarato da sua santità e sacra cong(ne) salve le sue ragioni contro il successore in caso di condanna, ed a ciò mi hanno mosso due riflessi: l'uno ché l'arcivescovo fu habilitato a pagare fiorini m/8 l'anno, onde non ho creduto di poter obligare l'erede a pagare unitamente l'intero, ma al piú a continuare il pagamento all'istessa ragione per l'avvenire; a questo però si opponeva il secondo riflesso, che alla risoluzione della sac. cong(e) l'arcivescovo non s'era sottomesso, ne voluto obligare nella forma prescritagli, ma solamente che pagherebbe quello gli fusse stato possibile in tempi così aggravati dalle contribuzioni, e ciò che rimanesse in tempo della sua morte intendeva dovesse correre a carico del successore, e quando ciò non fosse accettato, riservava a'suoi eredi l'azione contro il medesimo per tutte le sue pretensioni; per tali motivi adunque non mi é parso di rendere mal servizio alla cassa, lasciando la decisione dell'avvenire alla sacra congregazione./ dopo aver conseguito l'intero per i termini decorsi. Dalla lettura dell'atto (che io trasmetto segnato C) apparirá non esservi parlato di tela giudiziaria, con cui s'habbia a procedere a tale decisione, ma postavi

semplicemente la parola declaraverit, onde rimane alla sac. cong(e) il dichiarare se, ed in qual forma debba la cassa esser reintegrata; come anche se doverá gravarsi l'ereditá a sodisfare li fiorini 1200 in circa fatti pagare al religioso Benedettino, in caso che l'abbate persista nel non volerli bonificare, havendo l'erede promesso d'indenizare la cassa fino alla decisione anche di questo articolo. A me non appartiene il prescrivere cosa alcuna, onde concluderó questa materia col rappresentare, che l'indefesa applicazione del def(o) alli vantaggi della mensa, come pure l'ingenuitá e prontezza dell'erede in sottoporsi a sodisfare il dovuto, meritano dalla santitá di nostro signore e sac(a) congreg(e) una benigna considerazione.

**Příloha č. 4:**

Obrazová příloha



1. Úvodní strana solní smlouvy (opis)  
(NA Praha, Stará manipulace, inv. č. 1098, sign. G 72/8, kart. 835)



2. Notářské potvrzení solní smlouvy  
 (NA Praha, Česká dvorská kancelář, inv. č. 688, sign. IV B 68, kart. 374)

1645

81

Cassa di contro, deve laueri conforme alli conti mandati alla S. Cong<sup>re</sup>. dall' In<sup>no</sup>.mo Card<sup>ale</sup>. d'Har, zach<sup>o</sup> ha el uscite l. infre somme esitate nell' anno 1640. cioè ~

Per la portione del 1640. alli Benedettini — fl<sup>no</sup> 2322: 20.

Per la portione di d<sup>o</sup> anno alli Premonstratensi fl<sup>no</sup> 2322: 20.

Per la portione di d<sup>o</sup> anno alli Cisterciensi — fl<sup>no</sup> 2322: 20.

Per la portione di d<sup>o</sup> anno alli Canonici Regolari fl<sup>no</sup> 790. —

Alli Officiali del sale per solito salario di d<sup>o</sup> anno fl<sup>no</sup> 450. —

Spesi in d<sup>o</sup> anno in viaggi, e cambij per tirare il denario a Praga, non essendosi potuto scorrer fuori a levaro

Posti a censo in d<sup>o</sup> anno el ord. della S. Cong<sup>re</sup>. a beneficio del capitolo Metropolitano di Praga — fl<sup>no</sup> 57: 25,

Per la quota del clero sopra il sale venduto in d<sup>o</sup> anno 1640. in misure mille trecento sessanta, e  $\frac{2}{7}$  negli officij del sale, posti al confine di Barnea, miraso all'incroviso dal nemico — fl<sup>no</sup> 25000. —

— fl<sup>no</sup> 540: 11 $\frac{1}{7}$ .

— fl<sup>no</sup> 23627: 26 $\frac{1}{7}$ .

3. Výdaje solní pokladny za rok 1640  
(NA Praha, APA, inv. č. 3341, sign. C 107, kart. 2031)



4. Kvitance zbraslavského opata Jana X. z roku 1646, v níž potvrzuje příjem 2333 zł. 20 kr. ze solní pokladny pro cisterciácký řád (NA Praha, APA, inv. č. 3341, sign. C 107, kart. 2031)

1. 5.  
 Joannes Antonius Galliche  
 Registrator Juratus ibidem.

Nos infra subscripti Jurati Ediles Latina etiam Lingua  
 gnari, presentibus indubiam fidem facimus, & testamur nobis  
 ex praecia lustratione, & oculari inspectione constare Ecclesiam  
 iam vulgo ad Carlohoff dictam, & Canonice R. R. S. S. Cas.  
 nicorum Regularium Lateranensium S. Augustini post  
 nantem, & Illmo Dno Abbate loci quidem navim Ecclesie  
 ad intra magnis expensis restauratam & decoratam esse, sed  
 cum antehac ob injuria temporum | uti manifesti patet |  
 fornix hujus temporis intervallo ab eo uel tecto provisus  
 consequenter per pluvias, & aeris intemperies tantopere  
 refusus fuisset, uti ut ruinae pro nunc proximis vix non  
 existeret, tandem ex summa necessitate aliquo tecto tunc  
 avarie provisus, sed misere, & plane ingente fabricati, ut  
 epi magis, tum ob gravitatem suam | que tota fornici  
 incumbit | tum ob inanem structuram nocumento quam  
 emolumento sit, & idcirco etiam illud ad praevendam  
 totalem ruinam tam periculare, & late Ecclesie pernitio  
 tollere necesse erit.

Probyterium quoque praefata Ecclesie pernitio ruinofum, ex  
 relatio tecti causis existit, & necessaria indequaque resti-  
 tutione eod.

Quocirca omnibus respectis, & consideratis tecti hujus, uti & Proby-  
 terij ex integro restorationem ut minimum quondam millia flo-  
 renorum Rhonens: requirere iudicamus. In quorum fidem praesens  
 attestatum confecimus, & manuum nostrarum subscriptione ac sigillis  
 appositione munivimus. Praga 21 April. A. Dni 1734.

(S.) Kilianus Ignatius Dientzenhoffer  
 Juratus Edilis Pragensis  
 (S.) Antonius Weacartus Spanbrucker  
 Juratus Edilis Pragensis

5. Dobrozdání architektů Ignáce Kiliána Dientzenhofera a Antonína Václava Spanbruckera o špatném stavu kostela řeholních kanovníků sv. Augustina v Praze na Karlově (APH, Archiv Metropolitní kapituly u sv. Víta, codex LXIX)